Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 novembre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1965, n. **1279.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 32. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Materie letterarie sono aggiunti i seguenti:

Storia del Risorgimento;
Storia della Chiesa.

Art. 33. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in Pedagogia sono aggiunti i seguenti:

Storia del Risorgimento;
Storia della Chiesa;
Psicologia dell'età evolutiva;
Storia della filosofia contemporanea.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *novembre* 1965
Atti del Governo, registro n. 198, *foglio n.* 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1965, n. **1280.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, numero 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta dl Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 19. — All'Istituto di Diritto pubblico sono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari previsti per il corso di laurea in Giurisprudenza:

Diritto tributario;
Diritto pubblico generale;
Sociologia giuridica;
Giustizia amministrativa.

Art. 56. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere è aggiunto quello di:
102) Fonetica sperimentale.

Art. 57. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia è aggiunto quello di:
27) Fonetica sperimentale.

Art. 58. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere (indirizzi europeo ed orientale) è aggiunto quello di « Fonetica sperimentale ».

Art. 63, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia, è modificato nel senso che « L'Istituto di studi del Medio ed Estremo oriente » cambia denominazione in quello di « Istituto di studi dell'India e dell'Asia orientale ».

Art. 87, relativo agli Istituti annessi alla Facoltà di scienze e matematiche, fisiche e naturali l'Istituto di disegno è soppresso.

Art. 239, relativo alla Scuola di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale è abrogato e sostituito dal seguente: « La Scuola rilascia un diploma di perfezionamento in Sociologia e ricerca sociale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1965

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1965, n. **1281**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Camillo Olivetti » di Ivrea.

N. 1281. Decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Camillo Olivetti » di Ivrea, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 36. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 luglio 1965, n. **1282**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Stella Polare » di Lido di Roma.

N. 1282. Decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Stella Polare » di Lido di Roma, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 22. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 luglio 1965, n. **1283**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Mendola » di Favara (Agrigento).

N. 1283. Decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Mendola » di Favara (Agrigento), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 23. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1284**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel San Niccolò (Arezzo).

N. 1284. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castel San Niccolò (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965
Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 18. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1965.

Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze, previste dall'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, a favore dei lavoratori licenziati da alcune aziende carbosiderurgiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del Trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dalla applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56, firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Viste le note n. VI-64/9910, n. VI-64/11222 e n. VI-64/7825 del 23 aprile 1965, con le quali l'Alta Autorità comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50% delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dal Consor-

zio minerario Barisella, presso le miniere di Manina e di Schilpario in provincia di Bergamo e di Pisogne in provincia di Brescia, dalla Società mineraria siderurgica Ferromin, presso le miniere di San Leone in provincia di Cagliari, di Nurra in provincia di Sassari, di Alfredo in provincia di Brescia e monte Argentario in provincia di Grosseto e dalla S.p.A. FIAT presso la miniera di Antas in provincia di Cagliari;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria ed il commercio e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dal Consorzio minerario Barisella, dalla Società mineraria siderurgica Ferromin e dalla S.p.A. FIAT di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*) paragrafo 2 dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è previsto nella misura di lire 1.060 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 530 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — COLOMBO — LAMI STARNUTI — BO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 351

(9094)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1965.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto gli articoli 10 e 19 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto i propri decreti 18 febbraio 1961, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani e i successivi in data 18 luglio 1961, 16 agosto 1961, 13 maggio 1962, 21 maggio 1963, 24 maggio 1963, 20 maggio 1964, e 6 luglio 1964, concernenti sostituzioni di suoi membri;

Considerato che per decorso quadriennio necessita provvedere alla ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto i dati in possesso dell'Amministrazione e le notizie acquisite sulle singole Organizzazioni sindacali a carattere nazionale;

Visto le designazioni delle organizzazioni sindacali medesime, del personale dell'Ente e delle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani è composto, oltre che del presidente, dai seguenti membri:

Banzi Oddino, Berteletti Vincenzo, Lagorio dott. Giuseppe e Rosso Renzo, in rappresentanza dei lavoratori;

Lo Vecchio Musti prof. Manlio, Stoppani dott. Giovanni e Toscani avv. Rosario, in rappresentanza dei datori di lavoro;

Berrettini rag. Floriano, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Castellucci dott. Corrado e Pompei dott. Aldo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guidotti dott. Guido, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

De Leoni dott. Umberto, in rappresentanza del Ministero della sanità;

D'Agostino cap. Euclide, in rappresentanza delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

il presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1965

SARAGAT

DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1965
Registro n. 13 Lavoro e previd. soc., foglio n. 260. — MAUCERI

(9095)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1965.

Contingente numerico delle onorificenze dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » da conferire nelle ricorrenze del 27 dicembre 1965 e del 2 giugno 1966.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 marzo 1951, n. 178;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458;

Sentito il Consiglio dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nelle cinque classi dell'Ordine « Al merito della Repubblica Italiana » nelle ricorrenze del 27 dicembre 1965 e del 2 giugno 1966, sarà, complessivamente, il seguente:

Cavaliere di Gran Croce	n.	25
Grande ufficiale	»	200
Commendatore	»	1.325
Ufficiale	»	2.700
Cavaliere	»	11.750

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e i vari Ministeri del numero di onorificenze, stabilito dal presente decreto, sarà fissata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1952, n. 458.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dal secondo comma dell'art. 4 della legge 3 marzo 1951, n. 178.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

MORO

(9090)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1965.

Ricostituzione del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, concernente la trasformazione dell'Ente per l'assistenza agli orfani dei lavoratori morti per infortunio sul lavoro in Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani;

Visto il proprio decreto 18 febbraio 1961 relativo alla composizione del Collegio sindacale dell'Ente predetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione del Collegio medesimo, per decorso quadriennio;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Sono nominati membri del Collegio dei sindaci dell'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani:

Del Gobbo dott. Giuseppe, designato dal Presidente della Corte dei conti;

Greco dott. Mario, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Valerio dott. Gennaro, designato dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(9096)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale non impiegatizio retribuito in tutto od in parte a percentuale, dipendente dalle aziende alberghiere e pubblici esercizi della provincia di Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale, dipendente da alberghi e pubblici esercizi (ristoranti, caffè, bar) della provincia di Verona, sono determinate nelle misure stabilite nelle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal 1° marzo 1964.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

TABELLA *A*

Retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente dalle aziende alberghiere della provincia di Verona

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ALBERGHI					
	Alberghi di lusso e di 1ª categoria		Alberghi di 2ª categoria		Alberghi di 3ª e 4ª categoria	
	uomo	donna	uomo	donna	uomo	donna
Alta stagione dal 1° giugno al 30 settembre:						
1ª categoria	68.200	68.200	66.550	51.700	—	—
2ª categoria	56.100	52.800	50.600	46.200	46.200	38.500
3ª categoria	41.800	38.500	38.500	36.850	36.850	30.800
Bassa stagione dal 1° ottobre al 31 maggio:						
1ª categoria	57.200	57.200	49.500	45.650	—	—
2ª categoria	47.300	45.650	45.650	39.600	37.400	33.000
3ª categoria	38.500	31.900	36.850	29.700	33.000	26.400

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

TABELLA *B*

Retribuzioni medie mensili per il personale non impiegatizio retribuito in tutto o in parte a percentuale dipendente da ristoranti, caffè, bars della provincia di Verona

CATEGORIE DEL PERSONALE	CATEGORIE DEGLI ESERCIZI			
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria	4ª categoria
Alta stagione dal 1° giugno al 30 settembre:				
1ª categoria	68.200	66.550	56.100	—
2ª categoria	56.100	56.100	45.650	38.500
3ª categoria	49.500	45.650	36.850	34.100
Bassa stagione dal 1° ottobre al 31 maggio:				
1ª categoria	56.100	49.500	45.650	—
2ª categoria	49.500	39.600	36.850	36.850
3ª categoria	44.550	36.850	34.100	30.900

Note:

Le retribuzioni medie mensili di cui alle tabelle *A* e *B* sono ragguagliate a 26 giornate mensili lavorative e sono comprensive della gratifica natalizia e delle prestazioni in natura.

Per le categorie del personale si fa riferimento a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(8770)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1965.

Determinazione delle retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere della provincia di Siena, con esclusione di Chianciano Terme.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena con esclusione del comune di Chianciano Terme, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 1° aprile 1965.

Roma, addì 25 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Retribuzioni medie mensili per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Siena, con esclusione del comune di Chianciano Terme.

Alberghi di 1ª categoria:	
personale di 1ª categoria	L. 65.517
personale di 2ª categoria	» 56.528
personale di 3ª categoria	» 50.827
Alberghi di 2ª categoria e pensioni di 1ª categoria:	
personale di 1ª categoria	L. 60.480
personale di 2ª categoria	» 51.542
personale di 3ª categoria	» 44.788
Alberghi di 3ª categoria e pensioni di 2ª categoria:	
personale di 1ª categoria	L. —
personale di 2ª categoria	» 46.608
personale di 3ª categoria	» 42,191
Alberghi di 4ª categoria e pensioni di 3ª categoria (e piccoli alberghi e pensioni ex art. 72 C.C.N.L. 30 giugno 1962):	
personale di 1ª categoria	L. —
personale di 2ª categoria	» —
personale di 3ª categoria	» 37.794

Note: Le retribuzioni medie, come sopra determinate si intendono comprensive di tutti gli elementi normalmente facenti parte della retribuzione.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(8771)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Valutazione in contanti delle prestazioni in natura in provincia di Campobasso, ai fini degli assegni familiari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle varie imprese della provincia di Campobasso è determinato come segue:

imprese commerciali ed enti non soggetti alle norme sugli assegni familiari: vitto (due pasti) L. 5.000 mensili; alloggio L. 1.000 mensili;

proprietari di fabbricati: alloggio (comprensivo di acqua, luce e riscaldamento) L. 2.000;

altre categorie: vitto L. 5.000 mensili; alloggio L. 1.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1965.

Periodo medio di occupazione e salario medio ai fini degli assegni familiari per il Gruppo Autotrasporti Dorico G.A.D. di Ancona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi convenzionali per particolari categorie di lavoratori;

Visto l'accordo stipulato con l'intervento delle Organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo di occupazione media mensile ed il salario medio giornaliero per il Gruppo Autotrasporti Dorico G.A.D. di Ancona sono determinati come segue:

salario medio giornaliero: L. 1.000 (da valere nei confronti dei soli soci);

periodo di occupazione media mensile: 18 giornate.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1965.

Approvazione di alcuni tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, presentati dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti del 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio non compresi nelle relative tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio presentati dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, non compresi nelle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita attualmente in vigore, approvate con decreto ministeriale 7 marzo 1962:

Tar. 63, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tar. 64, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 30 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(8849)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1965.

Sostituzione di un membro del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.).

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1949, n. 393, che ha approvato il nuovo statuto dell'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento professionale dei lavoratori dell'industria, e il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1951, n. 50, con il quale è stato modificato l'art. 9 dello statuto stesso;

Visto il proprio decreto 10 dicembre 1964 concernente la nomina dei componenti il Collegio sindacale dell'Ente suddetto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Francesco Pinto, sindaco dimissionario dell'Ente;

Vista la designazione fornita dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori;

Decreta:

Il rag. Manlio Binarelli è nominato membro del Collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria, in sostituzione del signor Francesco Pinto dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 novembre 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(8698)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concesioni di exequatur

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Mario Cesar Fernandez, Console dell'Uruguay a Genova, con giurisdizione sulla Liguria e provincie di Firenze, Massa-Carrara, Pisa, Livorno, Lucca e Pistoia.

(8759)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor André Delvaulx, Console generale del Belgio a Napoli, con giurisdizione sulle provincie degli Abruzzi e Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglie, Sicilia e Sardegna.

(8760)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Juan C. Moreira, Console, dell'Uruguay a Napoli, con giurisdizione sulle provincie della Campania, Calabria, Puglie, Basilicata, Sicilia e sulla provincia di Campobasso.

(8337)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha l'exequatur al sig. Héctor Angel Fraguas, Console aggiunto di Argentina a Roma.

(8838)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Raymond Edgar Jones, Console di Gran Bretagna a Milano.

(8839)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Giulia Assante, Console degli S.U.A. a Roma.

(8840)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Santiago Ochoa Antich Vice, Console del Venezuela a Milano.

(8841)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aldo Weiss, Console onorario del Guatemala a Trieste, con giurisdizione sulle provincie di Trieste, Gorizia e Udine.

(8842)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Daisy Delmira Paniza L., Console onorario del Panama ad Augusta.

(8876)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Gian Francesco Giaquilli, Console onorario del Guatemala a Firenze, con giurisdizione sulle provincie di Arezzo, Firenze e Siena.

(8877)

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giampiero Ramasco Vittor, Console onorario del Guatemala a Torino, con giurisdizione sulle provincie di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli e Valle d'Aosta.

(8878)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Algebra » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Trieste, è vacante la cattedra di « Algebra », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9097)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Castiglione a Casauria

Con decreto ministeriale in data 5 agosto 1965, n. 8806/2376, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione per l'alienazione al comune di Castiglione a Casauria delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco » in Castiglione a Casauria estese mq. 22.680 riportate in catasto rispettivamente alla particella n. 519 del foglio di mappa n. 9, alle particelle numeri 60, 595, 611 e parte delle strade del foglio di mappa n. 6, alle particelle numeri 575, 600, 611, 605, 602, 597 e parte alle strade del foglio di mappa n. 8, ed alla particella n. 459 del foglio di mappa n. 4 del comune di Castiglione a Casauria e nella planimetria tratturale con i numeri 1, 131, 417-*a*, 285, 428, 437, 438, 536.

(8836)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Elini ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Elini (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8898)

Autorizzazione al comune di Senorbì ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Senorbì (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8899)

Autorizzazione al comune di Ruinas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Ruinas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 732.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8900)

Autorizzazione al comune di Lucoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Lucoli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.360.268, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8998)

Autorizzazione al comune di Celano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Celano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.193.214, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8999)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Cheremule (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9000)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Bulzi (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9001)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Borutta (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.320.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9002)

Autorizzazione al comune di Bessude ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Bessude (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.710.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9003)

Autorizzazione al comune di Ollolai ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Ollolai (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9004)

Autorizzazione al comune di Soleminis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Soleminis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.510.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9005)

Autorizzazione al comune di Narbolia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Narbolia (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.077.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9006)

Autorizzazione al comune di Las Plassas ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Baressa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo supletivo di L. 1.978.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9007)

Autorizzazione al comune di Baressa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Baressa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo supletivo di L. 1.770.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9008)

Autorizzazione al comune di Bauladu ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Bauladu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.534.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9009)

Autorizzazione al comune di Baradili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Baradili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.656.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9010)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Mogorella (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.042.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8901)

Autorizzazione al comune di Gonnostramatza ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Gonnostramatza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8902)

Autorizzazione al comune di Morro d'Oro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Morro d'Oro (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8897)

Autorizzazione al comune di Acquaviva delle Fonti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Acquaviva delle Fonti (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 136.306.845, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8903)

Autorizzazione al comune di Casamassima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Casamassima (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.199.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8904)

Autorizzazione al comune di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Palo del Colle (Bari), viene autrizzato ad assumere un mutuo di L. 177.748.193, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8905)

Autorizzazione al comune di Sannicandro di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Sannicandro di Bari (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.250 670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8906)

Autorizzazione al comune di Valenzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Valenzano (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.016.748, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8907)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Torrecuso (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.350.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8908)

Autorizzazione al comune di San Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di San Michele Salentino (Brindisi), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.450.275, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8909)

Autorizzazione al comune di Abbasanta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Abbasanta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8910)

Autorizzazione al comune di Genuri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Genuri (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.030.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8911)

Autorizzazione al comune di Mandas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Mandas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8912)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Milis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8913)

Autorizzazione al comune di Nurachi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1965, il comune di Nurachi (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.170.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8914)

Autorizzazione al comune di Villadose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Villadose (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.981.801 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'mporto del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8983)

Autorizzazione al comune di Piobbico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Piobbico (Pesaro Urbino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.026.488, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8984)

Autorizzazione al comune di Scheggia e Pascelupo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Scheggia e Pascelupo (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.121.539, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8985)

Autorizzazione al comune di Palazzuolo sul Senio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Palazzuolo sul Senio (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.399.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8987)

Autorizzazione al comune di Dicomano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Dicomano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.675.825, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8988)

Autorizzazione al comune di Montemonaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Montemonaco (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.542.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8989)

Autorizzazione al comune di Sannicandro Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Sannicandro Garganico (Foggia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8990)

Autorizzazione al comune di Fagnano Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Fagnano Alto (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.250.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8991)

Autorizzazione al comune di Caprarica di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Caprarica di Lecce (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.656.430, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8992)

Autorizzazione al comune di Carpignano Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Carpignano Salentino (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.989.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8993)

Autorizzazione al comune di Cursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Cursi (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.965.665, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'mporto del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8994)

Autorizzazione al comune di Morciano di Leuca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Morciano di Leuca (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8995)

Autorizzazione al comune di Campo Calabro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Campo Calabro (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.557.800 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8996)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1965, il comune di Maiori (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.790.758, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8997)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

Corso dei cambi del 22 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,86	624,86	624,85	624,80	624,85	624,855	624,83	624,85	624,84
$ Can.	581,43	581,25	581,25	581,30	580,60	581,55	581,30	581,55	581,55	581,60
Fr. Sv.	144,64	144,64	144,67	144,67	144,645	144,66	144,675	144,65	144,66	144,67
Kr. D.	90,67	90,72	90,68	90,70	90,65	90,60	90,70	90,70	90,70	90,70
Kr. N.	87,48	87,50	87,48	87,48	87,53	87,49	87,4925	87,50	87,49	87,48
Kr. Sv.	120,79	120,81	120,78	120,775	120,80	120,78	120,79	120,80	120,78	120,78
Fol.	173,43	173,44	173,45	173,455	173,45	173,42	173,44	173,42	173,48	173,45
Fr. B.	12,59	12,59	12,5905	12,5910	12,59	12,59	12,592	12,59	12,59	12,59
Franco francese	127,48	127,48	127,50	127,51	127,45	127,48	127,5075	127,48	127,48	127,49
Lst.	1751,77	1751,80	1751,90	1752,—	1751,75	1751,80	1751,90	1751,80	1751,80	1751,85
Dm. occ.	156,13	156,145	156,1775	156,145	156,12	156,13	156,145	156,15	156,13	156,15
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,195	24,1975	24,15	24,19	24,1962	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,85	21,86	21,85	21,865	21,75	21,86	21,855	21,87	21,86	21,86
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4315	10,44	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 22 novembre 1965

Rendita 5 % 1935	102,75
Redimibile 3,50 % 1934	99,915
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,575
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,975
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	101,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 novembre 1965

1 Dollaro USA	624,852
1 Dollaro canadese	581,30
1 Franco svizzero	144,672
1 Corona danese	90,70
1 Corona norvegese	87,486
1 Corona svedese	120,782
1 Fiorino olandese	173,447
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,509
1 Lira sterlina	1751,95
1 Marco germanico	156,145
1 Scellino austriaco	24,197
1 Escudo Port.	21,86
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1965, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 347, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario, proposto in data 25 marzo 1964, dal signor Ferri Emilio, residente in Sesto Campano (Campobasso) contro la decisione con la quale la Corte dei conti, Sezione 3ª giurisdizionale pensioni di guerra, respinse il ricorso prodotto avverso il decreto ministeriale negativo n. 1453440 del 30 novembre 1954.

(8778)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Errata-corrige

Nella tabella allegata al decreto ministeriale 7 settembre 1965, concernente le retribuzioni medie, ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere del comune di Salsomaggiore Terme (Parma), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 settembre 1965, n. 246, alla penultima colonna dell'ultima riga, in luogo di « 25.000 » leggasi: « 45.000 ».

(8874)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 10949 in data 10 novembre 1965 il sig. Nicola Pozzi è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Savona.

(8883)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Errata-corrige

Il titolo dell'avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 6 % Serie ordinaria trentennali; 6 % Serie ordinaria ventennali; 6 % Serie speciale « Telefonica »; 5,50 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Edison »; 6 % Serie speciale « Società Montecatini »; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 novembre 1965, deve rettificarsi, sia nel sommario che nel testo, nel senso che ove è detto: « Consorzio di credito per le opere pubbliche » devesi leggere: « Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità ».

(9011)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) per il periodo dall'8 marzo 1965 al 14 marzo 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 13/64 (settore latte e prodotti lattiero-caseari) in provenienza da:

— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono scortati da certificato di circolazione Mod. D.D. 4

— Paesi terzi

Prelievi in lire italiane per quintale netto

Numero		Denominazione delle merci	Importazioni da:					
della Tariffa	della Statistica		Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02		Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati (*a*) (*b*):						
		A. senza aggiunta di zuccheri:						
	ex 02 ex 05	I. siero di latte	2.173	2.927	1.232	2.173	3.680	6.405
		II. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi di contenuto netto di 5 kg o meno:						
	ex 01 ex 02	a. con aggiunta di altre sostanze (purchè non si tratti esclusivamente di antiossidanti, di emulsionanti o di vitamine), ad esclusione del latte e della crema di latte solamente acidificati, nonchè del latticello	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	47.280
		b. altri, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. inferiore o uguale all'1,5 %	8.801	12.204	6.717	8.801	4.714 (*c*)	15.345
	ex 02	2. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	12.046	10.904	4.548	12.046	5.970 (*c*)	19.990
	ex 02	3. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	13.881	10.899	4.758	13.881	7.458 (*c*)	22.905
	ex 02	4. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	16.083	10.893	5.010	16.083	9.243 (*c*)	26.403
	ex 02	5. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	17.184	10.890	5.136	17.184	10.136 (*c*)	28.152
	ex 01 ex 02	6. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	18.285	10.887	5.262	18.285	11.029 (*c*)	29.901
	ex 01	7. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	23.056	10.874	5.808	23.056	14.898 (*c*)	37.480
	ex 01	8. superiore al 43 % . . .	33.332	10.846	6.984	33.332	23.231 (*c*)	53.804
		III. altri:						
		a. latte (escluso il latticello avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %) e crema di latte, in polvere, aventi tenore in peso di materie grasse:						
	ex 02	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171	9.029	2.673	10.171	4.095 (*c*)	16.240
	ex 02	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 % . .	12.006	9.024	2.883	12.006	5.583 (*c*)	19.155
	ex 02	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 % . . .	14.208	9.018	3.135	14.208	7.368 (*c*)	22.653
	ex 02	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309	9.015	3.261	15.309	8.261 (*c*)	24.402
	ex 01 ex 02	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410	9.012	3.387	16.410	9.154 (*c*)	26.151
	ex 01	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181	8.999	3.933	21.181	13.023 (*c*)	33.730
	ex 01	7. superiore al 43 %	31.457	8.971	5.109	31.457	21.356 (*c*)	50.054

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.02 (segue)		b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 %; latticello in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 6 %:						
	ex 02	1. destinati all'alimentazione del bestiame (*d*)	zero	zero	zero	zero	zero	zero
	ex 02	2. altri	6.926	10.329	4.842	6.926	2.839 (*c*)	11.595
	ex 05	c. latte condensato e altri	12.581	18.528	9.673	16.440	15.637	23.057
		B. con aggiunta di zuccheri:						
	ex 06 ex 07 ex 08	I. latte e crema di latte, in polvere, in imballaggi immediati ermeticamente chiusi, di contenuto netto di 5 kg o meno	38.792	35.810	29.669	38.792	32.369 (*c*)	47.280
		II. altri:						
		a. latte e crema di latte, in polvere, avente tenore in peso di materie grasse (*e*):						
	ex 07	1. superiore all'1,5 % e inferiore o uguale al 13 %	10.171 (*f*)	9.029 (*f*)	2.673 (*f*)	10.171 (*f*)	4.095 (*c*) (*f*)	16.240 (*f*)
	ex 07	2. superiore al 13 % e inferiore o uguale al 18 %	12.006 (*f*)	9.024 (*f*)	2.883 (*f*)	12.006 (*f*)	5.583 (*c*) (*f*)	19.155 (*f*)
	ex 07	3. superiore al 18 % e inferiore o uguale al 24 %	14.208 (*f*)	9.018 (*f*)	3.135 (*f*)	14.208 (*f*)	7.368 (*c*) (*f*)	22.653 (*f*)
	ex 07	4. superiore al 24 % e inferiore o uguale al 27 %	15.309 (*f*)	9.015 (*f*)	3.261 (*f*)	15.309 (*f*)	8.261 (*c*) (*f*)	24.402 (*f*)
	ex 06 ex 07	5. superiore al 27 % e inferiore o uguale al 30 %	16.410 (*f*)	9.012 (*f*)	3.387 (*f*)	16.410 (*f*)	9.154 (*c*) (*f*)	26.151 (*f*)
	ex 06	6. superiore al 30 % e inferiore o uguale al 43 %	21.181 (*f*)	8.999 (*f*)	3.933 (*f*)	21.181 (*f*)	13.023 (*c*) (*f*)	33.730 (*f*)
	ex 06	7. superiore al 43 %	31.457 (*f*)	8.971 (*f*)	5.109 (*f*)	31.457 (*f*)	21.356 (*c*) (*f*)	50.054 (*f*)
	ex 07	b. latte in polvere, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale all'1,5 % (*e*)	6.926 (*f*)	10.329 (*f*)	4.842 (*f*)	6.926 (*f*)	2.839 (*c*) (*f*)	11.595 (*f*)
	08	c. latte condensato e altri	9.464	7.789	7.994	9.464	17.837	29.281
04.03		Burro (*a*):						
	ex 00	A. il cui pH, nella fase acquosa, è inferiore o uguale a 5,5 (*d*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.920 (*h*)
	ex 00	B. altro (*g*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	zero (*h*)	1.130 (*c*) (*h*)	35.454 (*h*)
04.04		Formaggi e latticini (*a*):						
	26	A. formaggi dei tipi Emmental, Gruyère e Sbrinz, in forme (mole), con almeno quattro mesi di maturazione, aventi tenore minimo di materie grasse pari al 45% in peso della sostanza secca, e di valore uguale o superiore a 95 U.C. per 100 kg (*d*) .	1.319	zero	zero	1.319	zero	9.375
	27	B. formaggi di Glaris alle erbe (detto Schabziger) fabbricati con latte spannato ed aggiunta di erbe finemente tritate (*d*) . .	esente	esente	esente	esente	esente	12 % sul valore
	ex 12	C. formaggio di tipo Cheddar, in forme intere, di valore uguale o superiore a 62 U.C. per 100 kg	zero	zero	zero	zero	zero	23 % sul valore
		D. formaggi a pasta erborinata:						
	ex 12	I. Roquefort	esente	esente	esente	esente	esente	10.367
	02 ex 04	II. Gorgonzola ed altri	10.503	1.492	zero	10.503	zero	10.367

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Importazioni da: Belgio	Germania	Francia	Lussemburgo	Paesi Bassi	Paesi terzi
04.04 (segue)		E. altri (esclusi i formaggi fusi):						
	07 08 ex 12	I. Grana (in particolare Parmigiano Reggiano, Grana Padano), Pecorino, Reggianito, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua inferiore o uguale al 47 % in peso della materia non grassa . . .	esente	esente	esente	esente	esente	19.985
	ex 05	II. Emmental, Gruyère e Sbrinz . . .	1.319	zero	zero	1.319	zero	11.360
	ex 12	III. Cheddar, Chester	zero	zero	zero	zero	zero	12.395
	06 09 ex 12	IV. Gouda, Samsoe, Svecia, Danbo, Edam, Elbo, Maribo, Fontina, Fontal, Provolone, Caciocavallo, Ragusano, Leidse, Friese nagel- e kanterkaas, Herrgard, Comté, Cantal, Asiago, Montasio, Pressato, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 47 % e inferiore o uguale al 62 % in peso della materia non grassa	12.546	18.559	zero	12.546	12.953 (c)	32.668
	ex 05	V. Tilsit (Havarti)	14.020	17.272	666	14.020	13.588 (c)	28.780
	ex 12	VI. Saint-Paulin, Butterkase, Italico, Saint-Nectaire, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore di acqua superiore al 62 % e inferiore o uguale al 68 % in peso della materia non grassa	8.484	11.313	zero	8.484	5.255 (c)	16.231
	ex 04	VII. Camembert, Brie, Taleggio, Maroilles, Coulommiers, Carré de l'Est, Reblochon, Pont l'Evêque, Neufchâtel, Limbourg, Romadour, Hervé, Harzer Käse, Fromage de Bruxelles, Stracchino, ivi compresi i formaggi non specificati nella sottovoce E., aventi tenore in acqua superiore al 68 % e inferiore o uguale al 73 % in peso della materia non grassa	1.525	zero	zero	1.525	zero	15.153
	17 20 23	VIII. latticini ed altri	zero	zero	zero	zero	zero	21.583
	13 16	F. formaggi fusi	9.823	15.190	4.375	11.989	13.007 (c)	31.362
17.02-A	01	Lattosio e sciroppo di lattosio (*a*)	7.540	5.222	2.742	7.540	8.070	13.042

(*a*) Il prelievo applicabile ai miscugli rientranti nel Capitolo 4 della Tariffa doganale, costituiti da prodotti di cui alle voci *04.02, 04.03, 04.04* e 17.02-A, è *quello* applicabile al componente soggetto al prelievo più elevato e che, nello stesso tempo, rappresenta almeno il 10 % in peso del miscuglio. Qualora non sia possibile, in tal modo, provvedere alla fissazione del prelievo, il prelievo *applicabile ai miscugli sopracitati* è *quello* che risulta applicabile secondo la classificazione tariffaria di detti miscugli.

All'importazione *di prodotti rientranti* nella voce di tariffa n. 21.07 (Preparazioni alimentari non nominate nè comprese altrove), aventi tenore in peso superiore al 33 % di materie grasse provenienti dal latte, si riscuote, in aggiunta al dazio doganale previsto in tariffa per tali prodotti, un prelievo *addizionale pari, per ogni* 100 chilogrammi di prodotto:

— per le provenienze comunitarie, alla differenza tra l'ammontare del *prelievo applicabile* a 100 kg di burro e l'ammontare del dazio doganale applicabile alla stessa quantità di merce;

— per le provenienze da Paesi terzi, alla differenza tra l'ammontare del prelievo applicabile a 100 kg di burro fabbricato a base di crema dolce (voce n. 04.03-B) e l'ammontare del dazio applicabile alla stessa quantità di merce.

(*b*) In conformità alle Note Esplicative della Tariffa dei dazi doganali di importazione l'aggiunta di sostanze diverse dagli zuccheri, nell'ambito della voce n. 04.02, è consentita soltanto qualora trattisi di aggiunte in deboli quantità che non *modifichino il carattere tariffario* dei prodotti. Un'aggiunta al latte in polvere di amido destinato particolarmente a mantenere il latte ricostituito nel suo stato fisico normale e che non superi il 10 % in peso è da considerarsi come debole.

(*c*) Il prelievo *nella misura indicata* è *applicabile* soltanto quando la merce risulti scortata da certificato di circolazione Mod. DD/4 nel quale risulti:

— nel quadro *A* l'indicazione dell'Italia come Paese di destinazione;

— nel quadro *B* il visto dell'Autorità competente dello Stato membro esportatore indicante che è stato riscosso all'atto della esportazione l'importo di compensazione in vigore il giorno dell'esportazione.

In mancanza di tali indicazione sarà applicato il prelievo per le provenienze da Paesi terzi.

(*d*) Sono ammessi in *questa sottovoce* subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(*e*) Per il calcolo del tenore in materie grasse il peso dello zucchero aggiunto non deve essere preso in considerazione.

(*f*) Il prelievo nella misura indicata rappresenta il prelievo da prendere a base per la determinazione del prelievo applicabile da calcolarsi in funzione del rapporto in peso esistente tra i componenti in latte e l'insieme dei prodotto.

Il prelievo così determinato va, poi, aumentato di un importo fisso di 5 U.C. per quintale di prodotto.

Il prelievo applicabile, per quintale di prodotto, sarà, pertanto, calcolato con la seguente formula: $\text{Prelievo} = Pb \times \frac{Cl}{100} + 3.125$, dove:

— Pb rappresenta il *prelievo indicato*, per ciascun Paese di provenienza, nella colonna corrispondente della tabella;

— Cl il peso in chilogrammi dei componenti in latte per 100 chilogrammi di prodotto;

— 3.125 l'importo fisso, espresso in lire, corrispondente a 5 Unità di conto.

(*g*) Compreso il burro fuso.

(*h*) Per il burro in imballaggi immediati di un chilogramma o meno va applicato, in aggiunta al prelievo, un supplemento di prelievo di lire 6.250 per quintale.

(7251)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso per esami a quattro posti di assistente commerciale aggiunto di 2ª classe, nella carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 598;

Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 giugno 1962, n. 524;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1965, n. 1001;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattro posti di assistente commerciale aggiunto di seconda classe, nella carriera di concetto degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue salvo quanto stabilito dal successivo art. 3;

c) diploma di maturità classica o scientifica o diploma di abilitazione magistrale o di istituto tecnico superiore;

d) buona condotta, che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

e) idoneità fisica all'impiego, anche in relazione all'eventualità di impiego all'estero in zone climaticamente disagiate; il possesso di tale requisito può essere accertato con visita medica di controllo da parte dell'Amministrazione, nei riguardi dei vincitori del concorso.

Possono inoltre essere ammessi al concorso gli impiegati civili di ruolo delle Amministrazioni dello Stato appartenenti alle carriere esecutive, che non siano in possesso del prescritto titolo di studio purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato alla lettera *b*) del precedente art. 2, è elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti dalle vigenti disposizioni di legge;

d) per i profughi dai territori di confine, per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 1 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 20 marzo 1945, n. 267;

4) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

5) per gli assistenti ordinari, straordinari, volontari ed incaricati di Università ed Istituto di istruzione universitaria, il limite massimo di età è elevato entro i termini indicati dall'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, convertito con modificazioni nella legge 24 giugno 1950, n. 465.

Nei casi indicati dal n. 1) al n. 5) ed anche quando sia possibile il cumulo dei benefici, non è ammesso superare il limite massimo di anni 40;

6) il limite massimo di età è inoltrato fino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

7) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 12 ultimo comma, della legge stessa;

8) il limite massimo di età è inoltre protratto fino ai 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, e per gli appartenenti alle categorie cui sono estesi gli stessi benefici, salve le esclusioni previste dalle vigenti disposizioni di legge;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta

a) per gli impiegati civili di ruolo dello Stato che siano in possesso degli altri necessari requisiti;

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

c) per il personale militare (legge 26 marzo 1965, numero 229).

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, su carta da bollo da L. 400, sottoscritte dagli aspiranti ed indirizzate al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio II devono essere presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche se l'aspirante risiede all'estero.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita e, se nato all'estero, il Comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che, pur avendo superato l'età di trentadue anni, chiede l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno dei più requisiti particolari fra quelli previsti nel precedente art. 3, dovrà indicare in base a quale titolo ha diritto alla elevazione del limite di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il Comune dove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

5) le invalidità e le infermità di cui sia eventualmente affetto e le cause che le hanno determinate;

6) di quale titolo di studio sia in possesso, specificando presso quale liceo o istituto lo abbia conseguito e in quale data;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'aspirante dovrà altresì specificare, fornendo anche le eventuali indicazioni negative:

a) se coniugato, il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del coniuge;

b) se residente all'estero, l'ultimo domicilio in Italia e qualora sia coniugato, l'ultimo domicilio in Italia o all'estero del coniuge;

c) il proprio domicilio e indirizzo al quale chiede che sia trasmessa ogni comunicazione relativa al concorso e che siano restituiti a concorso ultimato, i documenti presentati.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante; qualora questi risieda all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere autenticata dalla competente autorità diplomatica o consolare italiana. Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Art. 5.

Gli esami per il concorso di ammissione alla carriera degli assistenti commerciali del Ministero affari esteri consistono in 3 prove scritte ed una orale.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) elementi di economia politica;

b) elementi di diritto e tecnica commerciale;

c) traduzione in lingua inglese o francese a scelta del candidato.

La prova scritta della lingua estera obbligatoria consiste in una traduzione con l'uso del vocabolario.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte, anche sulle seguenti:

a) elementi di statistica;

b) elementi di diritto civile;

c) elementi di diritto internazionale, costituzionale ed amministrativo;

d) nozioni di geografia economica e merceologia;

e) una lingua estera oltre quella in cui il candidato ha sostenuto la prova scritta e da scegliersi fra il francese, l'inglese ed il tedesco;

f) nozioni sui servizi commerciali all'estero.

Il concorrente può chiedere di essere ammesso a sostenere la prova orale di una o più lingue, oltre quelle scelte come obbligatorie.

Art. 6.

Il punteggio per ogni prova è espresso in ottantesimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno cinquantasei ottantesimi nelle prove scritte e non meno di quarantotto ottantesimi in ciascuna di esse. Per superare la prova orale il concorrente deve ottenere almeno quarantotto ottantesimi.

La votazione complessiva è data dalla somma risultante dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nelle prove orali, eventualmente maggiorato del voto riportato nelle prove orali facoltative, di cui all'articolo seguente.

Art. 7.

Per le prove orali delle lingue facoltative il concorrente può beneficiare di un massimo di 1,50 punti per ogni lingua, nessuna votazione supplementare è accordata se il candidato non dimostra di avere una buona conoscenza della lingua facoltativa parlata e scritta.

Art. 8.

I candidati hanno otto ore di tempo per svolgere i temi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 5; quattro ore per svolgere la prova di lingua estera.

La prova scritta della lingua estera consiste in una traduzione con l'uso del vocabolario, dall'italiano nella lingua estera; quelle orali, prevalentemente in una conversazione nella lingua estera con l'esaminatore.

I candidati dovranno presentarsi alle prove di esame muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

1) fotografia di data recente (applicata sul prescritto foglio di carta da bollo), provvista della firma del concorrente, autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) libretto ferroviario personale, se il candidato è dipendente dello Stato;

3) tessera postale;

4) porto d'armi;

5) patente automobilistica;

6) passaporto;

7) carta d'identità.

Art. 9.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse e ne sarà dato avviso, entro lo stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai fini della predisposizione delle aule e del materiale delle prove scritte d'esame, il Ministero all'atto della comunicazione individuale potrà invitare i candidati a confermare la loro intenzione di partecipare al concorso.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale l'avviso per la presentazione alla prova stessa sarà dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui debbono sostenerla.

Art. 10.

Il Ministero degli affari esteri, riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza, dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri Direzione generale del personale Ufficio II entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi ai sensi della circolare n. 247 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 400;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, dovranno produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 dal 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati o invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

f) i figli dei mutilati ed invalidi, di cui alla precedente lettera *d)* dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 400 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno comprovare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) gli orfani dei caduti in guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

i) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

l) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata in carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono, o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta da bollo da L. 400;

n) i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo da L. 400, dal prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza;

p) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali debbono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

q) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria, attestante la nomina ad assistente universitario, la continuità e la qualità del servizio prestato;

r) i coniugati con o senza prole e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 400, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata, la natura e la qualità del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

t) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 400, rilasciata dalla competente autorità militare.

Art. 12.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero degli affari esteri - Direzione generale del personale, Ufficio II, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 400.

I concorrenti che abbiano superato l'età di trentadue anni e che siano in possesso di uno o più requisiti particolari fra quelli previsti dal precedente art. 3, dovranno presentare inoltre gli appositi documenti specificati nel precedente art. 11 salvo che i documenti stessi non siano già stati presentati come titoli di preferenza o di precedenza;

2) diploma originale o copia, su carta da bollo da L. 400, del titolo di studio debitamente autenticata dall'autorità scolastica che ha emesso il documento, o da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'aspirante dovrà produrre un certificato, rilasciato in carta legale dalla competente autorità, che attesti la natura e la durata del conseguimento del titolo di studio, nonchè il non avvenuto rilascio del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400;

4) certificato su carta da bollo da L. 400, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

5) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400; se l'aspirante è nato all'estero il certificato sarà rilasciato dall'Ufficio del casellario presso la Procura della Repubblica di Roma.

I documenti indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) non possono essere di data anteriore a tre mesi rispetto a quello in cui i concorrenti avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I concorrenti che siano dipendenti dello Stato dovranno presentare soltanto:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare, in carta da bollo da L. 400, di data non anteriore a quella in cui avranno ricevuto il relativo invito;

c) attestazione in carta da bollo da L. 400 (rilasciata dall'Amministrazione da cui dipendono) dalla quale risulti se il concorrente sia attualmente sottoposto a procedimento disciplinare.

Art. 13.

Il Ministro, valutati, a norma dell'art. 5 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i titoli di preferenza degli idonei a parità di merito nonchè i titoli di precedenza che danno luogo a riserva di posti a favore dei mutilati ed invalidi e delle categorie ad essi equiparate, dichiara con proprio decreto i vincitori del concorso.

La graduatoria dei candidati dichiarati idonei e quella dei vincitori del concorso sono pubblicate nel « Foglio di comunicazione » del Ministero degli affari esteri e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 14.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, assistenti commerciali aggiunti di 2ª classe, per prestare il servizio di prova stabilito dallo art. 10 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: LUPIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1965
Registro n. 240, *foglio n.* 305

(8583)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cremona

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 25 agosto 1948, n. 197;

Vista la tabella unica annessa alla legge 17 febbraio 1958, n. 111;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di sanitario aggregato presso le carceri giudiziarie di Cremona, con la retribuzione iniziale di L. 473.900 annue lorde (gruppo 1°).

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, ovvero aver titolo alla abilitazione provvisoria;

b) essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche;

f) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

g) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica Amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati all'art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi può essere disposta la esclusione dal concorso con provvedimento motivato del procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla Procura generale di Brescia.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dalla anzidetta Procura generale.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

4) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate o gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, del diploma di abilitazione all'esercizio della professione, o di aver titolo alla abilitazione provvisoria;

8) di essere iscritti all'albo dei medici chirurghi;

9) la propria residenza o il proprio domicilio al quale dovranno essere inviate le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda deve essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autenticata, su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso lo originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, numero 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

2) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie nel conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato su carta bollata, dall'Università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

3) uno dei seguenti documenti militari:

a) per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa), rilasciato dall'autorità militare competente in bollo;

b) per gli aspiranti che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo non abbiano prestato servizio militare: copia o estratto del foglio matricolare militare, rilasciato dal distretto militare competente in bollo;

c) per gli aspiranti che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva: certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco, in bollo, e vistato dal commissario di leva;

4) gli eventuali titoli accademici rilasciati da Università o da Istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami) di cui gli aspiranti siano forniti, quelli attestanti l'attività professionale effettivamente ed ininterrottamente prestata per un periodo non inferiore a sei mesi presso gli Istituti di prevenzione e pena o altri enti pubblici (cliniche universitarie, ospedali civili, etc.) e quelli dottrinari (pubblicazioni scientifiche, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, etc.).

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dello art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758 — dopo aver preliminarmente determinati, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, avuto riguardo alla qualificazione dell'Istituto presso il quale il candidato dovrà svolgere la sua opera, e dopo aver provveduto ad una dettagliata elencazione dei titoli posseduti da ciascuno degli aspiranti medesimi — formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva a ciascuno attribuita in base ai titoli stessi.

A parità di merito si terrà conto delle preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

Tale graduatoria dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia corredata dalla relazione e del parere previsti dal citato art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.

Art. 6.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, provvede a nominare il vincitore del concorso, tenendo conto delle risultanze della graduatoria e del motivato parere espresso dalla Commissione.

La nomina è subordinata all'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il vincitore medesimo sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine se l'aspirante è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se l'aspirante è nato all'estero;

b) certificato di cittadinanza italiana, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficio dello stato civile del Comune di origine;

c) certificato di godimento dei diritti politici, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

d) certificato, su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti o imperfezioni che possano influire sulla sua idoneità al servizio.

Gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra ed assimilabili o invalidi per servizio produrranno un certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenente, fra l'altro, ai sensi dell'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 la dichiarazione che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità degli altri nè alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, su carta bollata, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione;

g) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi.

I documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1965

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1965
Registro n. 33 *Grazia e giustizia, foglio n.* 253. — GALLUCCI

(8945)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventisei posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 20 del 31 ottobre 1965 è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a ventisei posti di educatore aggiunto in prova nel ruolo del personale di rieducazione della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e pena, approvata con decreto ministeriale 4 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1965.

(8650)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla graduatoria del concorso per esami a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato, bandito con decreto ministeriale 14 luglio 1964.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato del 2 novembre 1965 pubblica il decreto ministeriale 8 settembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1965, registro n. 12, pagina n. 104, che approva, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria dei vincitori del concorso a quaranta posti di ispettore aggiunto in prova del personale tecnico superiore del Corpo forestale dello Stato.

(8541)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove scritte del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 10 novembre 1964.

Le prove scritte di esame del concorso a centocinquanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, avranno luogo in Roma, nei locali della Scuola centrale tributaria « E. Vanoni », via Maresciallo Caviglia n. 24, nei giorni 16, 17 e 18 dicembre 1965, con inizio alle ore 8,30 di ciascun giorno.

(8970)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 471 in data 15 marzo 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 76 del 26 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di medico condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1963;

Considerata la necessità di sostituire il funzionario della carriera direttiva dei medici del Ministero della sanità, componente della Commissione predetta perchè il dott. Francesco Paoletti, medico provinciale capo, è impedito per ragioni di salute;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Renato Cuciniello, ispettore generale medico, in servizio presso il Ministero della sanità, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse in sostituzione del dott. Francesco Paoletti fisicamente impedito.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini di legge.

Alessandria, addì 8 novembre 1965

Il medico provinciale: SIRCANA

(8782)

Errata-corrige

Il titolo del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 19 novembre 1965, nel sommario e nel corpo a pag. 5788, deve rettificarsi nel senso che ove è detto « Graduatoria generale » devesi leggere: « Varianti alla graduatoria dei vincitori ».

(9106)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 460 del 31 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pavia al 30 novembre 1963;

Visti i propri decreti n. 7430 del 23 ottobre 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del predetto concorso e n. 1042 del 18 maggio 1965, con il quale sono stati sostituiti due componenti della Commissione stessa;

Visto il proprio decreto n. 7723 del 13 settembre 1965, con il quale sono state ammesse al concorso le candidate in possesso dei requisiti ed in regola con i documenti richiesti dal bando di concorso;

Visti i processi verbali e la graduatoria formulati dalla Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti di cui sopra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1934, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

1. Campora Costantina	punti	68,733	su 120
2. Zaccone Eleonora	»	67,275	»
3. Losi Maria	»	64,953	»
4. Casucci Maria	»	63,734	»
5. Pastore Maria	»	62,217	»
6. Sala Franca	»	61,000	»
7. Brera Zaira	»	60,375	»
8. Canepa Iana	»	60,000	»
9. Baisi Nella	»	57,087	»
10. Caravaggi Santina	»	56,800	»
11. Boselli Angelina	»	56,718	»
12. Pistone Carla	»	55,156	»
13. Maestri Maria	»	55,051	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, nell'albo della Prefettura e in quelli dei Comuni interessati.

Pavia, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 8877 del 26 ottobre 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria generale delle candidate dichiarate idonee nel concorso indicato nel predetto decreto;

Visto l'ordine della graduatoria medesima e quello delle sedi indicate secondo le preferenze;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1934, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoindicate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna indicate:

1) Campora Costantina: Pizzale;
2) Zaccone Eleonora: Broni;
3) Losi Maria: Vellezzo-Bellini-Rognano (Consorzio);
4) Casucci Maria: Mezzana Bigli;
5) Pastore Maria: Castello d'Agogna;
6) Sala Franca: Romagnese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio, nell'albo della Prefettura e in quelli dei Comuni interessati.

Pavia, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: LANZARINI

(8700)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRINDISI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 65/2046/4ª del 10 aprile 1965, con il quale è stato bandito il concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1964, modificato con successivo decreto pari numero in data 15 giugno 1965;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Brindisi al 30 novembre 1964, è costituita come segue:

Presidente:

Minafra dott. Domenico, vice prefetto, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Ghezzani dott. Aldo, direttore di sezione;

De Blasi prof. Raffaele, direttore dell'Istituto di igiene dell'Università di Messina;

Malaguzzi Valeri prof. Claudio, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Bari;

Magliari dott. Giuseppe, medico provinciale;

Giacovazzo dott. Angelo, ufficiale sanitario;

Zecchino dott. Giulio, direttore di sezione dei ruoli del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Brindisi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Brindisi e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e dei comuni di Sandonaci, San Pancrazio Salentino e Torre Santa Susanna.

Brindisi, addì 6 novembre 1965

Il medico provinciale: BARNABA

(8654)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Oddone Dinarello dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mossano con decreto n. 184/64 dell'8 aprile 1965 ha rinunciato;

Visto il proprio decreto in data 8 aprile 1965, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Vicenza al 30 novembre 1963;

Visto l'ordine di preferenza espresso dai concorrenti;

Viste le rinunce del dott. Gasparini, del dott. Beer, del dott. Sandri;

Visto che il dott. Duzzi non è stato rintracciato al recapito indicato nella domanda né è pervenuto all'Ufficio alcuna segnalazione circa il nuovo recapito;

Viste le rinunce del dott. Papandrea e del dott. Crosato;

Visto l'art. 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Incardona è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Mossano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio, della Prefettura e del Comune interessato.

Vicenza, addì 30 ottobre 1965

Il medico provinciale: CAROLA

(8657)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VERONA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Verona

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 102664 del 19 maggio 1965, con il quale veniva approvata la graduatoria generale di merito delle ostetriche risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Verona al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 102665 del 20 maggio 1965, con il quale venivano assegnate le sedi vacanti al 30 novembre 1963 alle relative ostetriche candidate vincitrici;

Vista la nota n. 1078 del 2 ottobre 1965, con la quale il sindaco di Rivoli Veronese comunica che l'ostetrica Mirandola Maria, vincitrice della condotta di Rivoli Veronese, ha rinunciato alla condotta stessa per motivi di famiglia;

Considerato che il proprio decreto n. 102664 del 19 maggio 1965, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 143 del 10 giugno 1965 e che pertanto non è ancora decorso il termine di cui all'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, per procedere alla assegnazione della condotta ostetrica di Rivoli Veronese a norma degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Viste le preferenze delle condotte poste a concorso indicate dalle candidate ostetriche che seguono immediatamente in graduatoria la candidata Mirandola Maria;

Considerato che l'ostetrica Marchi Mirella ha accettato la condotta ostetrica del comune di Rivoli Veronese, resasi vacante per rinuncia di altra candidata;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Marchi Mirella è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Rivoli Veronese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Verona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Verona, della prefettura di Verona e del comune di Rivoli Veronese.

Il sindaco di Rivoli Veronese è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Verona, addì 30 ottobre 1965

Il medico provinciale: DE MARCO

(8652)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Matera.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 395 del 23 aprile 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Craco, Tricarico e Tursi;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Matera, dell'Ordine provinciale dei veterinari e dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così costituita:

Presidente:

Leone dott. Leonida, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Angela dott. Plinio, direttore di sezione della Prefettura di Matera;

Antonucci dott. Federico, veterinario provinciale superiore;

Bianchi prof. Carlo, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Milano;

Romboli prof. Bruno, docente di ruolo della Facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Pisa;

Casamassima dott. Eustachio, veterinario condotto di Matera.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

Gli esami di concorso saranno espletati in Matera non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura di Matera, dell'Ufficio del veterinario provinciale e dei Comni interessati.

Matera, addì 5 novembre 1965

Il veterinario provinciale: CATELLO

(8702)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.